REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/06/2025 *(punto N 22)*

Delibera *N 739* *del 09/06/2025*

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione *Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)*
Dirigente Responsabile *Marco FERRETTI*
Direttore *Roberto SCALACCI*
Oggetto:
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2025-2026

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazione	*Pubblicazione*	*Riferimento*
A_	Si	ALLEGATO A
B_	Si	ALLEGATO B

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Allegati n. 2

*A_* *ALLEGATO A*
6e5ebf523bd224b77d79760c7cd0cddd400891900f7dab3d4346eadf15e743b2

*B_* *ALLEGATO B*
006335365d3c92f4129e0f0d91aa1e268a0739dd6ddcb87a55ae09c1d6ab70e0

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 18 ed il comma 2 dello stesso dove è prevista per i calendari venatori regionali l’acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN);

VISTA la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 30 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare gli articoli 1 (Stagione venatoria e giornata di caccia), 2 (Giornata di caccia), 3 (Modalità e forme di caccia), 4 (Carniere giornaliero), 5 (Allenamento ed addestramento cani), 6 (Tesserino venatorio), modificati dalla legge regionale 1 marzo 2016 n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005";

VISTO il D.P.G.R. 36/R del 3 novembre 2022 “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

VISTO l’articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita:
“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituti, degli istituiti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”;

VISTO l’articolo 7, comma 6, della l.r. 20/2002 che dispone: “Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente”;

VISTO l’articolo 14, comma 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157;

VISTO in particolare l’articolo 7 bis della citata l. r. 3/1994 il quale stabilisce che i piani faunistici venatori della province restano validi fino all'approvazione del piano faunistico venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;

VISTA la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono state dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione”;

VISTO l’art. 12 comma 12 bis della L. 157/92 che prevede l'obbligo di annotare la fauna stanziale e migratoria sul tesserino regionale subito dopo l'abbattimento;

RICHIAMATI:

- la legge 4 giugno 2010 n. 96 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2009);

- la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici” di seguito chiamata “guida interpretativa”;

- il documento Key Concepts (K.C.) 2021 “Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States”, che costituisce l’aggiornamento dei periodi di ritorno ai siti riproduttivi delle specie migratrici e di riproduzione nei vari Paesi europei e il relativo documento della Commissione Europea a corredo, in particolare il suo paragrafo 5.1 che detta la gerarchia dei criteri per l’aggiornamento del documento;

- il documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” prodotto da ISPRA nel gennaio 2009;

- il documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” elaborato e trasmesso da ISPRA con nota prot. 25495/T – A 11 del 28 luglio 2010, di seguito chiamato “Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori”;

- il documento pubblicato da ISPRA “Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi” n. 91/2013;

- i documenti della Commissione Europea sullo stato delle popolazioni degli uccelli: la Red List of European Birds 2015; il Report ex Articolo 12 degli Stati Membri UE; la classificazione globale IUCN;

- la nota dell’ISPRA di cui prot. 12006 del 17 Marzo 2017, inviata al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con cui il suddetto Istituto ha modificato il proprio parere sull’inizio della migrazione pre nuziale del Tordo bottaccio e della Cesena, spostando alla terza decade di gennaio rispetto a quanto precedentemente sostenuto e presente nei Key Concepts cioè la seconda decade;

- il documento “Piano di gestione nazionale per l’Allodola” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 15 febbraio 2018;

- il documento avente per oggetto “Piano di gestione nazionale dell’Allodola (*Alauda arvensis*) e applicazione delle misure previste”, inviato in data 19.04.2021 dal Ministero della transizione ecologica, Direzione generale per il patrimonio naturalistico;

- il documento “Piano di gestione nazionale per la Tortora selvatica” approvato dalla

Conferenza Stato-Regioni 02.03.2022;

- il documento “Piano di gestione nazionale per il Moriglione” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 10 maggio 2023;

- i documenti “Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2014 in Italia” Rete Rurale Nazionale e LIPU (2015), “Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2017 in Italia” Rete Rurale Nazionale e LIPU (2018), “Farmland Bird Index 2023” contenente dati generici, meno specifici e completi rispetto all’Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana (2023);

- i dati Key Concepts proposti da tutti gli Stati membri UE che si affacciano sul Mediterraneo o che si trovano alla medesima latitudine dell’Italia a seguito del procedimento di aggiornamento avviato nel 2018 ed in particolare i Key Concepts italiani in esame comparato con quelli elaborati e proposti dalla Francia per quanto concerne le regioni del sud e l’isola della Corsica che nel sistema geografico marino è assimilabile all’Arcipelago toscano;

- l’Atlante Europeo degli Uccelli Nidificanti EBBA (European Breeding Birds Atlas) del 2021 pubblicato a cura dell’European Bird Census Council (EBCC);

- i riferimenti bibliografici più recenti di studio sulla migrazione degli uccelli, le fonti raccomandate dalla Commissione Europea, in particolare il sito Euro Bird Portal che riporta la fenologia stagionale degli uccelli nel corso dell’anno;

- i più recenti risultati della *citizen science*, che è formata anche da contributi di istituti universitari e di ricerca e da monitoraggi e risultati conseguenti ottenuti con la più moderna tecnologia. Tali risultati acquisiscono indefettibile rilievo non solo per quanto espressamente stabilito al punto 5.1 del documento della Commissione Europea a corredo dei K.C. 2021, ma altresì significativa importanza, sempre più preminente nel corso degli ultimi anni, grazie alle tecnologie moderne (ad esempio smartphone, internet, telemetria satellitare e bioacustica) che permettono di raccogliere, trasmettere e archiviare grandi quantità di informazioni ben superiori e significative rispetto a quelle fornite dai singoli dati del tradizionale ma ormai vetusto sistema di inanellamento;

- i dati dei prelievi in Toscana relativi alla lettura dei tesserini venatori regionali, analizzati per una serie di 25 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2023/2024 e rapportati al numero di cacciatori, secondo le statistiche di prelievo raccolti, conservati e catalogati dagli uffici regionali e dall’Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria della Regione Toscana (art. 10 l.r. 3/1994);

- i dati derivanti dalla APP “Toscaccia” tesserino venatorio regionale che confluiscono in tempo reale in un apposito portale a disposizione di ISPRA;

- la nota della Commissione U.E. in data 15 ottobre 2013 che risponde ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE;

- il “Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi”, inviato da ISPRA di cui al protocollo 0243958 del 08.06.2021, agli atti presso il Settore “Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS). Pesca acque interne”;

- l’intervenuta archiviazione del caso EU Pilot 6955/14/ENVI da parte della Commissione Europea (di cui danno atto le sentenze del Consiglio di Stato Sez. IV, n. 6916 e n. 78572022), senza che sia stato accertato alcun contrasto tra il comma 1 dell’art. 18, L. 157/1992 ss.mm.ii. e le Dir. 2009/147/CE (Dir.“Uccelli”) e Dir. 92/43/CEE (Dir.“Habitat”);

- la Nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ns. prot. 0120804 del 20.02.2025 “Aggiornamento del Key Concept Document” attraverso la quale è stato comunicato il posticipo di una decade delle date di inizio della migrazione primaverile di 4 specie (alzavola da gen2 a gen3, tordo bottaccio da gen1 a gen2, tordo sassello da gen2 a gen3, cesena da gen2 a gen3), riducendo le differenze fra le date indicate rispettivamente da Italia e da Francia.

RICHIAMATA la richiesta di parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2025-2026 inviata ad ISPRA, di cui prot. n. 0238882 del 09/04/2025, agli atti presso il Settore “Attività faunistico venatoria, Pesca in mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne";

RICHIAMATA altresì la richiesta di parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2025-2026 inviata al Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN) di cui prot. n. 238881 del 09/04/2025, agli atti del settore competente;

CONSIDERATO che le suddette richieste sono state formulate in modo identico e che i due Enti hanno dato riscontri diversi tali da legittimare la Regione ad una comparativa quanto discrezionale valutazione di merito;

IN RIFERIMENTO AL PARERE DELL’ISPRA SI EVIDENZIA QUANTO SEGUE:

nella propria richiesta di parere la Regione Toscana, invocando il principio di leale collaborazione tra Enti pubblici di cui all’art. 120 Cost., ha specificamente richiesto a ISPRA di:

“a) tenere conto e prendere atto che a seguito della sopravvenuta modifica del primo capoverso del comma 1 dell’art. 18 L. 157/1992 la caccia è autorizzata e legittimata per tutta la stagione venatoria dai commi 1 e 1 bis (che tra loro non contrastano) dello stesso art. 18 e non più dal calendario faunistico venatorio;

b) motivare, con ineludibile riferimento alle particolari caratteristiche territoriali e climatiche della scrivente Regione, evidentemente diverse da quelle delle Regioni del nord e del sud dell’Italia, eventuali specifici e contestualizzati suggerimenti di natura squisitamente scientifica (non espressivi di mere opportunità che non competono a codesto Istituto) in ordine a misure correttive delle scelte operate dalla scrivente Regione in ossequio al decisum reso nei confronti di codesto Istituto secondo cui i pareri ISPRA sui calendari venatori non possono essere generici e one size all fits;

c) indicare con precisione, nel rispetto del documento della Commissione Europea a corredo dei K.C. 2021 (paragrafo 5.1), per ciascuna delle specie di uccelli migratori che rivestono interesse transnazionale, l’aggiornamento al 31.12.2024 delle pubblicazioni scientifiche, dei dati internazionali di inanellamento nonché delle risultanze della citizens science assunte da codesto Istituto per individuare in Toscana le decadi di inizio della migrazione prenuziale delle specie di uccelli migratori, al riguardo specificando altresì l’intervenuto effettivo coinvolgimento della comunità scientifica e dei portatori di interessi;

d) nell’ipotesi in cui codesto Istituto intenda assumere a riferimento l’Atlante delle Migrazioni, fornire alla scrivente Regione copia di tutta la documentazione afferente, negli ultimi dieci anni, l’intervenuta verifica, sul territorio della Regione Toscana, con il coinvolgimento della

comunità scientifica, durante i mesi di gennaio/febbraio, dei movimenti dell'avifauna migratoria in tutte le direzioni del quadrante, in particolare evidenziando quelli in direzione sud/sud-ovest, con invito a protocollare la presente quale richiesta di accesso agli atti formulata ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/1990;

e) esplicitare con chiarezza, anche a fronte della natura giuridicamente non vincolante dei K.C. come riconosciuto dal Tribunale UE, quanto all'inizio della migrazione prenunziale di ciascuna singola specie di uccelli migratori, le ragioni del conclamato disallineamento rispetto ai dati K.C. 2021 elaborati dagli altri Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo (il riferimento è allo specifico raffronto con i dati K.C. 2021 della Francia relativi alla Corsica che geograficamente si innesta nell'Arcipelago toscano) secondo metodologie che questa Regione ha verificato e valutato come maggiormente attendibili soprattutto allorquando relativi a regioni poste alla stessa latitudine della Toscana;

f) fornire motivatamente precise indicazioni circa eventuali suggerimenti modificativi delle specie e dei periodi cacciabili stabiliti dal comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 (mai oggetto di questioni di costituzionalità o di contrasto con le direttive comunitarie), che non si pone in contrasto con il comma 1 bis e che insieme costituiscono oggi la norma autorizzativa legittimante l'attività venatoria per tutta la stagione di caccia rispetto alla quale la scrivente Regione, nel fare applicazione del principio di precauzione mediante la discrezionale e politica gestione del rischio, ha la facoltà e non l'obbligo di introdurre modifiche migliorative;

g) che il comma 1 bis, introdotto con la legge comunitaria n. 96/2010, non ha modificato i periodi e le specie cacciabili stabiliti dal comma 1 che rappresenta, secondo gli insegnamenti anche della Corte Costituzionale, il punto di equilibrio al fine dell'esigenza della conservazione del patrimonio faunistico e che il comma 1 bis, quale norma "in bianco", non può essere integrato dai K.C. che, lungi da avere natura giuridicamente vincolante, costituiscono mera espressione di attività istruttoria in quanto tale smentibile attraverso l'applicazione delle fonti di informazione scientifica indicate dalla Commissione Europea."

Con tale richiesta la Regione Toscana ha sottolineato ad ISPRA l'importanza di ottenere il parere dell'istituto sulla propria proposta di calendario venatorio 2025/2026 motivato specificamente ai sensi di cui sopra e corredato dalla documentazione richiesta, senza di che, a fronte di un eventuale generico parere non avrebbe potuto fruire di un sufficiente contributo scientifico da parte di ISPRA di cui non avrebbe potuto tenere conto stante la sua non vincolatività, così venendo ad essere pienamente legittimata, per la definitiva approvazione delle proprie scelte di calendarizzazione dell'attività venatoria, ad affidarsi, oltre al parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, alla propria organizzazione e attività scientifica che ha assunto le più attuali pubblicazioni scientifiche, i più recenti dati di inanellamento internazionale incrementati dai dati della telemetria e della bioacustica, nonché le più recenti risultanze della *citizen science* specificamente riferite al proprio territorio, frutto altresì di monitoraggi concretamente effettuati sul territorio e di informazioni ottenute da organismi scientifici accreditati (anche internazionali).

Il parere sulla proposta di calendario venatorio regionale della Toscana per la stagione 2025-2026 reso da ISPRA e di cui prot. 0336421 del 13/05/2025 agli atti del settore, non risponde alle specifiche richieste e alle aspettative della Regione Toscana per le ragioni che seguono (elenchiamo quanto fornito rispetto ai punti sopra citati):

a) secondo ISPRA la recente modifica dell'art. 18 della legge 157/1992 non influenza in alcun modo l'espressione del parere tecnico sulla proposta di calendario venatorio regionale reso. A tal proposito secondo l'Istituto occorre tenere conto che: 1) le osservazioni contenute nei pareri di ISPRA si basano su considerazioni di natura meramente tecnico-scientifica; 2) i limiti temporali indicati nell'art. 18 della citata legge 157/92 possono essere modificati in senso restrittivo dalle Amministrazioni regionali per una migliore gestione della fauna cacciabile e protetta o per

esigenze di altra natura;

b) ISPRA riconosce espressamente che quanto alle specie di uccelli migratori occorre tenere presente lo stato di conservazione delle popolazioni a livello continentale e le disposizioni vigenti in sede comunitaria, ma ciò malgrado ha esclusivamente e dichiaratamente tenuto conto solo delle banche dati gestite direttamente dall'Istituto e delle rendicontazioni regionali, senza dunque assumere i dati internazionali di inanellamento e soprattutto le risultanze della *citizen science* che le disposizioni unionali, come già sottolineato (vedi il richiamato documento della Commissione Europea a corredo dei K.C. 2021 - paragrafo 5.1), pone quale ineludibile fonte di informazione;

c) in ordine alla terza richiesta, oltre a valere quanto già evidenziato alla lett. b) che precede, è stata fornita dall'ISPRA un'elusiva risposta che non chiarisce quanto richiesto dalla Regione e quindi, ulteriormente, in violazione del principio di leale collaborazione fra Enti Pubblici che trova tutela costituzionale a seguito della riforma del Titolo V Cost. Inoltre ISPRA, non prospettando un aggiornamento dei KC, non tiene conto di quanto fatto nel 2024/2025 e riportato nella nota di aggiornamento del MASE sopra richiamata;

d) nel suggerire le date di apertura e chiusura della stagione venatoria l'ISPRA si è rifatta in via esclusiva ai KC italiani che rappresenterebbero il solo riferimento ufficiale posto dalla Commissione Europea, mentre al contrario la stessa Commissione, come già sopra sottolineato, impone scalarmente di tenere conto:
- delle pubblicazioni scientifiche più recenti;
- dei dati internazionali di inanellamento;
- di tutti i dati ricavabili dalla *citizen science*, totalmente ignorati dall'Istituto;

e) le discrepanze fra i dati presentati da diversi Stati membri sono state analizzate dal personale dell'ISPRA, ma ciò non comporta che le stesse analisi non possano essere effettuate, secondo insindacabile discrezionalità, dagli uffici tecnici di questa Regione, con particolare riferimento a ciò che l'Istituto ha totalmente omesso, e cioè che i KC francesi riguardano, quanto ai territori del sud, un areale che per quanto concerne le rotte migratorie è indissolubilmente collegato al territorio della Regione Toscana, essendo del tutto assimilabile la Corsica al sistema geografico-marino che costituisce l'Arcipelago Toscano. Tali discrepanze sono state attentamente e approfonditamente valutate dagli Uffici tecnici regionali che hanno ritenuto discrezionalmente di dare maggior credito alle più complete metodologie di acquisizione dei dati relativi alle specie migratorie impiegate dall' Istituto francese omologo dell'ISPRA. Tanto più considerando che nel parere dell'ISPRA è chiaramente ammesso (Allegato tecnico al parere) che la definizione dei "periodi sensibili" non è possibile per l'espressione dei pareri sui calendari venatori, necessitando di ben più approfondita e lunga istruttoria sicché, *a fortiori*, non è dato comprendere e non sono espresse le ragioni per le quali i dati aggiornati di cui entrano in possesso le Regioni non potrebbero valere a tal fine. In secondo luogo (Allegato tecnico al parere) ISPRA ammette che la definizione dei periodi sensibili non può avvenire in forma parcellizzata per ambiti territoriali circoscritti alle singole regioni amministrative, sicché del tutto correttamente la Regione ha considerato i dati relativi al più vasto areale che ricomprende la Corsica e il sud della Francia. Si fa inoltre nuovamente presente che nella nota del MASE sopra richiamata, viene esplicitato chiaramente come l'aggiornamento nel 2025 dei KC porta una riduzione delle discrepanze fra Italia e Francia;

f) l'ISPRA non ha puntualmente motivato in ordine alla perdurante vigenza del comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 (mai fatto oggetto di questioni di costituzionalità né tanto meno di sanzioni a livello unionale) né si è fatta carico del principio di precauzione, riveniente dal comma 1 bis, la cui corretta declinazione (Consiglio di Stato, Sez. III, 3.10.2019 n. 6655) non è finalizzata al cd. "rischio zero" bensì a un indefettibile contemperamento con i principi di proporzionalità e ragionevolezza il cui discrezionale bilanciamento, che non coincide

automaticamente con i dati scientifici, è rimesso al discrezionale apprezzamento socio-politico di cui il legislatore ha investito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale con la novella del comma 2 dell'art. 18 L. 157/1992 e che consente alla Regione un ampio margine di motivata valutazione;

g) è stata fornita da ISPRA un'elusiva risposta che non chiarisce quanto richiesto dalla Regione, non approfondendo le relazioni esistenti o supposte fra comma 1 dell'art. 18 della L. 157/1992, il comma 1*bis* dell'art. 18 L. 157/1992 e KC;

Oltre al mancato riscontro da parte dell'ISPRA alle specifiche richieste della Regione, in ordine al parere reso dall'Istituto sulla proposta di calendario venatorio 2025/2026, obbligatorio ma non vincolante, è dato svolgere le seguenti ulteriori considerazioni critiche a giustificare il discostamento espressamente richiamando anche l'Allegato tecnico che accompagna la presente deliberazione:

- l'articolo 18, comma 1, della legge 157/1992 ss. mm. ii., mai sospettato di incostituzionalità e mai dichiarato dalla Commissione europea in contrasto ne' con la Dir. "Uccelli", ne' con la Dir. "Habitat", che stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è legittimo l'esercizio dell'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;

- l'articolo 18, comma 1, della legge 157/1992 ss. mm. ii., recentemente modificato, in cui è indicato come "*l'esercizio venatorio è legittimato e autorizzato dalla presente legge per ciascuna intera annata venatoria;*

- l'articolo 18, comma 2, della legge 157/1992 che, tra l'altro, attribuisce alle Regioni il potere di modificare *in melius* i suddetti periodi mediante la posticipazione e l'anticipazione, rispettivamente, delle date di apertura e di chiusura della stagione venatoria;

- l'articolo 18, comma 2, della legge 157/1992 ss. mm. ii., recentemente modificato, in cui è indicato come "*le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3, al fine di indicare, per ciascuna specie cacciabile, il numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo* e *l'orario giornaliero dell'attività venatoria, nel rispetto dei limiti temporali di cui al comma 7";*

- l'articolo 18, comma 1 bis, della legge 157/1992, introdotto dall'art. 42 della legge 96/2010, che stabilisce il divieto dell'esercizio venatorio per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;

- i periodi di caccia di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge 157/1992, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della legge 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale ed anzi confermati con la L. europea n. 122/2016 in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;

- il comma 1 bis dell'articolo 18 L. 157/1992 è stato introdotto dall'art. 42 L. comunitaria n. 96/2010 senza tuttavia che il legislatore abbia avvertito la contestuale necessità di modificare i periodi e le specie cacciabili come individuate e stabiliti dal comma 1 e ciò anche dopo la legge comunitaria n. 122/2016 e il D.L. 104/2023 convertito con legge 9 ottobre 2023, n. 136 che pure hanno apportato modifiche alla legge 157/1992;

- di tutta evidenza il legislatore nazionale, decidendo di mantenere inalterato il comma 1 pur dopo l'introduzione del comma 1 bis dell'articolo 18 L. 157/1992 ha ritenuto quindi che tali due commi non divergano ma si integrino, senza di che sarebbe data una inammissibile interpretazione confliggente della stessa norma;

- in conseguenza laddove la Regione in sede di pubblicazione del calendario venatorio regionale rispetti, come con la presente delibera è rispettato, il comma 1 dell'articolo 18 L. 157/1992, automaticamente e al contempo è rispettato anche il disposto del comma 1 bis;

- l'obbligo per le Regioni di rispettare il comma 1 bis, come stabilito dal D.L. 104/2023 convertito con legge 9 ottobre 2023, n. 136 fermo restando il disposto del comma 1, consente discrezionalmente alle Regioni il motivato e sostenibile contemperamento tra le due disposizioni, tenendo oggi conto non solo del parere dell'ISPRA ma altresì il parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale;

- il parere dell'ISPRA che non ha rilevato alcuna violazione del comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 nella proposta di CFVR della Toscana 2025/2026;

- la direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o "ripasso");

- l'articolo 7 della direttiva 2009/147/CE secondo cui "*In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale*" ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'articolo 18 della legge 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso articolo 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, Corte Costituzionale sent. n. 233/2010);

- l'articolo 7 comma 4 della direttiva 2009/147/CE stabilisce che "*Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2.*";

- nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori è chiarito che, indipendentemente dall'inizio dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale così da riconoscere alle Regioni un margine di discrezionalità nel definire una decade corrispondente alla metà dell'inverno, rispetto alla quale la data del 31 gennaio appare corretta e pienamente rispettosa del principio di precauzione, alla luce del parere reso dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale nonché delle risultanze acquisite da questa Regione, applicando le fonti di informazione scalarmente poste dalla Commissione Europea con il già ricordato paragrafo 5.1. del documento a corredo dei K.C.;

- la Guida interpretativa è un documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;

- la Guida interpretativa, al paragrafo 2.7.10, poiché consta l'evidenza che varie regioni di un singolo Stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano quindi correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, consente alle Regioni degli stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai *Key Concepts* nazionali, utilizzando dati, anche internazionali, scientificamente validi purché riferiti all'areale di riferimento alla realtà regionale;

- i Key Concepts 2021 italiani hanno modificato per alcune specie i periodi di ritorno ai siti riproduttivi delle specie migratrici e di riproduzione rispetto alle precedenti versioni ponendosi peraltro in contrasto, come riconosciuto espressamente dall'ISPRA, con i K.C. degli altri Stati membri che si affacciano sul Mar Mediterraneo e in particolare con i K.C. francesi che come già evidenziato sono di effettivo riferimento e rilievo per la Toscana in quanto l'isola della Corsica si innesta sul suo arcipelago e, ad una attenta comparazione, risultano elaborati secondo metodologie più convincenti rispetto a quelle adottate dall'ISPRA;

- dal confronto fra Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori e i Key Concepts e la Guida interpretativa emerge che l'Istituto propone una restrizione dell'attività venatoria per la gran parte dell'avifauna migratoria (Anatidi, Turdidi, Scolopacidi, Rallidi, Caradridi) sia rispetto ai periodi indicati dal comma 1 dell'art. 18 della legge 157/1992 rimasto inalterato e tuttora vigente, sia rispetto ai K.C. degli altri Stati membri che sono posti alla stessa latitudine della Toscana sia rispetto al parere reso dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale;

- in Toscana la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all'interno di aree interdette all'attività venatoria e questa circostanza rende fortemente ridotto il "disturbo" arrecato alle specie nelle aree in cui l'attività venatoria è consentita; inoltre, le zone umide in cui l'attività venatoria è consentita ricadono spesso in Zone di Protezione Speciale (ZPS) dove sono previste specifiche limitazione per l'esercizio venatorio;

- la chiusura della caccia per le specie di uccelli acquatici è stata uniformata al 31 gennaio senza scaglionamento delle chiusure in funzione delle diverse specie di uccelli acquatici e questo in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia 19.1.1994 (causa C-435/92) nonché in considerazione del fatto che di 14 specie legate agli ambienti d'acqua cacciabili in Toscana, ben 10 cominciano la migrazione prenuziale, anche secondo il documento europeo Key Concepts aggiornato nel 2021, dopo la fine del mese di gennaio (fischione, mestolone, moriglione, moretta, marzaiola, beccaccino, frullino, porciglione, pavoncella, moretta), mentre solo 5 (alzavola, codone, canapiglia, folaga, gallinella d'acqua) cominciano la migrazione a gennaio. Per questo la caccia fino al 31 gennaio per 10 specie termina ben prima dell'inizio del periodo di migrazione pre-nuziale, mentre per le restanti 5 specie è legittimamente applicabile la decade di sovrapposizione prevista dalla guida interpretativa e definita dallo stesso ISPRA come facoltà esercitabile dalle Regioni. Fa eccezione il germano reale per il quale la Guida interpretativa chiede esplicitamente di uniformare la chiusura di questa specie a quella delle altre anatre, viste le caratteristiche biologiche e demografiche della specie in Europa. L'indicazione dell'ISPRA, secondo cui la chiusura al 20 gennaio garantirebbe dal problema del disturbo indotto dalla caccia nelle zone umide, risulta superata

dai dati scientifici raccolti ed elaborati dalla Regione Toscana (Arcamone & AL, 2007, Arcamone e Puglisi 2012, COT 2023) , che dimostrano una favorevole tendenza pluriennale delle presenze di uccelli acquatici, che conferma la correttezza della politica di protezione e gestione delle zone umide e della loro avifauna attuata in regione;

- il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili, sollevato nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori, è analizzato nella guida interpretativa ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 dove non è mai proposto il divieto di caccia per specie simili anche perché una serie di chiusure scaglionate per gruppi di specie causerebbe la notevole concentrazione della pressione venatoria su pochissime specie;

- in base ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida interpretativa, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione "teorica" o "potenziale" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione "reale"; osservato al riguardo che se tali asserzioni fossero applicate con l'osservanza di un principio di cogenza assoluta non si potrebbe comprendere come in diversi Stati membri si continuino a tollerare per alcune specie addirittura sovrapposizioni per più decadi. Emblematico, in tal senso, il caso del colombaccio per il quale si verifica una sovrapposizione in 13 Stati membri (fino a 15 decadi in Irlanda);

- l'ISPRA, con la nota prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto "Interpretazione del documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", ha comunicato alla Federazione Italiana della Caccia che : "*rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici*";

- il documento *Key Concepts* italiani 2021 non costituisce per le Regioni attendibile e tantomeno vincolante riferimento tecnico per la stesura dei calendari venatori giacché i dati in esso contenuti "*non risultano del tutto pacifici, essendovi discordanze fra dati relativi a singoli Stati in relazione alla collocazione geografica degli stessi"* (T.A.R. Toscana, Sez. II, ordinanza n. 595/2023, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. III con ordinanza n. 5685/2022; TAR Umbria, Sez. I, sentenza n. 8/2023) tanto più considerando che la loro redazione non risulta aver fatto doverosa applicazione dei criteri e delle fonti informative stabilite dalla Commissione Europea al punto 5.1 del documento di corredo ai K.C. giacché sono state assunte pubblicazioni scientifiche parziali e non aggiornate, dati che hanno completamente trascurato le risultanze delle più moderne metodologie (quali la telemetrie e la bioacustica), del tutto ignorato la *citizen science*;

- il documento *Key Concepts* italiani 2021 è stato recentemente modificato (si veda la nota del MASE più volte sopra citata) disconoscendo la sostenuta immutabilità ed assoluta insindacabilità di tali indicazioni, promuovendo invece una lettura dinamica dei fenomeni analizzati e dei dati raccolti;

- le indicazioni sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori, contenute nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori (categorie SPEC) sono corrispondenti alle conclusioni del solo ente BirdLife International, mentre la situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori va stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di BirdLife International;

- come affermato in giurisprudenza "*l'art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l'Ispra come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali*" (TAR del Lazio Sez. I ter, n. 02443/2011);

- tale necessità appare indifferibile per il territorio italiano ove, per la sua conformazione, sono ben marcate le diversità territoriali, ambientali e climatiche delle varie Regioni tanto che l'articolo 7, comma 2, L. 157/1992 ha previsto che l'ISPRA debba dotarsi di una efficace organizzazione su base territoriale costituendo apposite Unità Operative Tecniche Consultive che al contrario non sono mai state istituite con la conseguenza che l'Istituto non appare in grado di supportare adeguatamente le singole calendarizzazioni regionali dell'attività venatoria;

- ne è riprova il fatto che il parere dell'ISPRA reso sulla proposta di Calendario Venatorio della Regione Toscana 2025/2026 è privo di satisfattive e specifiche risposte alle precise richieste di soccorso istruttorio formulate dalla scrivente Regione, non ha alcun particolare riferimento alla realtà territoriale, ambientale e climatica del territorio toscano, fatta la sola eccezione per il rinvio al Farmalnd Bird Index (2023) che peraltro è documento molto più generico e meno esaustivo rispetto all'Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana (2023) che dunque è da preferire;

- nel parere dell'ISPRA reso sulla proposta di Calendario Venatorio della Regione Toscana 2025/2026 neppure sono rinvenibili (tranne la citazione del Farmaland Bird Index 2023 di cui abbiamo detto sopra), come invece espressamente stabilito dall'art. 7 comma 3 L. 157/1992, i dati che l'Istituto doveva assumere con diretto riferimento al territorio toscano nè risulta che l'istituto abbia attivato collaborazioni con omologhi Istituti stranieri di Stati contermini, né abbia richiesto contributi scientifici a Istituti Universitari o altri Organismi di ricerca, né abbia tenuto conto dei risultanti delle ricerche e dei monitoraggi effettuati dalla Regione Toscana sul proprio territorio. Il che trova spiegazione nella comprovata circostanza che l'ISPRA non ha ottemperato a quanto disposto dalla Commissione Europea con il ridetto paragrafo 5.1 del documento a corredo dei K.C.;

- nel documento *"The introduction to the document "Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States"* (Volume 1)" la Commissione UE a commento dei dati riguardanti i periodi di migrazione e riproduzione delle specie osserva ripetutamente una carenza di coerenza dei dati forniti dai singoli Stati, con particolare riferimento a quelli che insistono sul bacino del Mediterraneo, ed auspica che si pervenga all'adozione di metodologie comuni utili a distinguere le migrazioni pre-riproduttive dai movimenti di fine inverno finalizzati alla ricerca di alimento piuttosto che motivati da ondate di maltempo;

- da più parti, compreso il Ministero della Transizione Ecologica, per tramite del Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca dell'Unione Europera del 05.05.2022, è stato chiesto alla Commissione Europea di rivalutare i dati su cui si basano i K.C. per la migratoria, per

superare ingiustificate disparità di trattamento e di conservazione delle specie all'interno dell'Unione Europea;

- nel documento a corredo dei K.C. "Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States" - Volume 1 (paragrafo 5.1), come già più volte evidenziato, è specificato che per la definizione dei K.C. relativi agli Stati membri si utilizzino, secondo un ordine gerarchico, in primo luogo, le più aggiornate pubblicazioni scientifiche e, in secondo luogo, quali fonti di informazioni aggiuntive, i dati internazionali sull'inanellamento e i dati forniti dalla *citizen science*;

- dal documento a corredo dei K.C "Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States" - Volume 2 - "References provided by the Member States for the reported periods" risulta che i "riferimenti scientifici pubblicati" forniti da ISPRA per l'Italia, suddivisi per specie, sono risalenti come di seguito specificato (anno più recente fra le pubblicazioni elencate nel suddetto documento):
  - Merlo: 2010
  - Quaglia: 1998
  - Tortora: 2008
  - Alzavola: 2018
  - Beccaccino: 1992
  - Canapiglia: 2008
  - Codone: 2004
  - Fischione: 2008
  - Folaga: 2008
  - Frullino: 1992
  - Gallinella d'acqua: 1998
  - Germano reale: 2008
  - Marzaiola: 2008
  - Mestolone: 2018
  - Moretta:1999
  - Porciglione: 2005
  - Combattente: 1998
  - Allodola: 2004
  - Beccaccia: 1993
  - Cesena: 2018
  - Colombaccio: 2004
  - Cornacchia grigia: nessuna pubblicazione fornita
  - Gazza: 1997
  - Ghiandaia: 2011
  - Tordo bottaccio: 2018
  - Tordo sassello: 2018;

- di tutta evidenza le pubblicazioni di cui sopra recepite dall'ISPRA, a loro volta, non possono che avere assunto risultanze scientifiche precedenti alle pubblicazioni stesse e conseguentemente i dati "K.C. 2021" italiani sono certamente non attuali come del resto risulta dai dati rivenienti dai sistemi di rilevamento più moderni rispetto alla metodologia di inanellamento e soprattutto dalle risultanze della *citizen science*;

- la Regione Toscana, da un punto di vista logico prima ancora che scientifico, non può dunque convenire che dal documento a corredo dei K.C. "Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States" - Volume 1 possa evincersi che i K.C. italiani, come